

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1431

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, LAFORGIA, TAMBRONI, URSO, SGARLATA, BOVA

Presentata il 3 giugno 1964

Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533,
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani

ONOREVOLI COLLEGHI! — Attualmente i Consigli delle Casse mutue provinciali per l'assicurazione contro le malattie per gli artigiani sono composti di 13 membri: 9 eletti dagli artigiani attraverso elezioni che si svolgono in ogni Comune per la nomina dei delegati che poi riuniti in Assemblea nominano i consiglieri (6 per la maggioranza e 3 per la minoranza); 1 nominato dalla Commissione per l'artigianato, anche questa elettiva; 2 esperti del ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro per il lavoro su proposta della Federazione nazionale delle Casse mutue artigiani; il direttore dell'Ufficio del lavoro. Tutti hanno diritto di voto e l'unica clausola è che il Presidente deve essere scelto tra i 9 artigiani eletti.

Nell'applicazione pratica della legge n. 1533 può avvenire che il Presidente di una Cassa sia stato eletto sommando i voti di tre componenti eletti dalla minoranza, con quello dei due esperti, del membro rappresentante la Commissione per l'artigianato in seno al Consiglio stesso e di quello del direttore dell'Ufficio del lavoro e raggiungendo così i sette voti favorevoli sufficienti,

ma in contrasto con gli altri sei voti dei componenti eletti dalla maggioranza dell'Assemblea. Il caso è da considerare del tutto sporadico e, comunque, il Presidente eletto in simili condizioni non può certo ottenere il necessario regolare funzionamento del Consiglio e della Cassa; tuttavia, onde ovviare anche a questo eventuale inconveniente si possa stabilire che l'elezione debba avvenire limitando l'espressione del voto ai soli consiglieri artigiani tra i quali deve essere scelto il Presidente.

Non è invece accoglibile l'idea di concedere soltanto il voto consultivo, anche nelle altre decisioni, ai membri non elettivi in quanto il contributo tecnico e giuridico che hanno dato e che da essi ancora si attende affinché le deliberazioni del Consiglio siano legittime e conformi, non si realizzerebbe con quella utilità finora avuta in ogni provincia.

Quasi un decennio di esperienza della mutualità artigiana ha dato prova di rispetto democratico e di buona coerenza; togliere questa occasione di difetto pensiamo sia bene ed ecco, perché ci auguriamo dell'approvazione della proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è così modificato:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di sedici membri di cui:

- a) dodici artigiani eletti dall'Assemblea;
- b) due esperti nel ramo amministrativo ed assistenziale nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su proposta della Federazione nazionale mutue artigiani;
- c) uno nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
- d) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o persona da lui delegata.

Alla votazione per la nomina del Presidente e del Vice-Presidente partecipano solo i membri di cui alle lettere a) e c) e la scelta deve essere fatta tra gli eletti di cui alla lettera a).

Fanno parte del Consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore della Cassa mutua provinciale e un medico scelto dal Consiglio stesso su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della Provincia ».